



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 25 registro delibere

Data 19/06/2019

OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI ROVERETO – TRASFORMAZIONE SOCIETARIA - DEFINIZIONE DELLA FORMA ORGANIZZATIVA.

Il giorno diciannove del mese di giugno dell'anno duemiladiciannove ad ore 19:10, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. STIZ GIANPAOLO - PRESIDENTE | 13. COMPER PAOLO | 25. PREVIDI MAURO |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. FERRARI GIAMPAOLO | 26. ROMANO FRANCESCO |
| 3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO | 15. FILIPPI LUISA | 27. SIMONCELLI NICOLA |
| 4. AIROLDI MARIO | 16. GEROLA FABRIZIO | 28. SOINI ALESSANDRO |
| 5. ANGELI VILIAM | 17. GRAZIOLA GIUSEPPE | 29. TOMAZZONI MAURIZIO |
| 6. AZZOLINI CRISTINA | 18. LANARO DANIELE | 30. VERGNANO PAOLO |
| 7. BETTINAZZI ROBERTO | 19. LUSCIA ANDREA | 31. ZENATTI MARCO |
| 8. BISOFFI MAURIZIO | 20. MIORANDI ANDREA | 32. ZENATTI MASSIMO |
| 9. BORTOT MARIO | 21. PARISI TITO | |
| 10. CEMIN CLAUDIO | 22. PELLEGRINI LUIGINO | |
| 11. CHIESA IVO | 23. PLOTEGHER CARLO | |
| 12. COLLA ELISA | 24. POZZER RUGGERO | |

Sono assenti i signori: Gerola Fabrizio (giust.), Miorandi Andrea.

PRESIEDE: STIZ GIANPAOLO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSISTE: DI GIORGIO GIUSEPPE - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 21/06/2019
al 01/07/2019

DI GIORGIO GIUSEPPE
f.to Segretario generale

Relazione.

Con propria deliberazione n. 67 di data 13/12/2018 il Consiglio comunale ha dato indirizzo alla Giunta di avviare la trasformazione dell'attuale assetto di A.M.R. da azienda speciale del Comune di Rovereto in società di capitali, srl controllata o in house, tenendo conto dell'eventualità di un possibile ampliamento delle attività, del contesto territoriale in cui operare e considerando altresì la necessità di aumentare l'efficienza operativa di A.M.R.

Il Consiglio ha altresì disposto la presentazione da parte della Giunta, entro il 30/05/2019, dei seguenti documenti:

- la proposta di statuto predisposta per l'approvazione definitiva dello stesso e per l'avvio delle formalità necessarie all'iscrizione della nuova società al registro imprese;
- la perizia di stima del valore economico di A.M.R., richiesta come elemento perfezionativo dell'operazione di trasformazione.

Al fine di ottemperare alle indicazioni di cui sopra con determinazione dirigenziale n. 478 di data 19/03/2019 è stato affidato l'incarico della redazione degli schemi statutari e degli atti costitutivi relativi alla costituenda AMR società di capitali e con determinazione dirigenziale n. 480 di data 19/03/2019 è stato affidato l'incarico della perizia asseverata di stima del patrimonio aziendale di AMR.

Entrambi i professionisti incaricati hanno presentato le risultante del proprio lavoro in occasione delle adunanze della Commissione consiliare permanente “Economia, bilancio e servizi” tenutesi in data 13 e 20 maggio 2019.

Il passaggio da azienda speciale a società di capitali richiede le seguenti fasi:

- 1) scelta dell'assetto organizzativo societario che il Consiglio comunale è chiamato a deliberare nell'ambito della forma giuridica di società a responsabilità limitata a partecipazione pubblica o società a responsabilità limitata in-house;
- 2) predisposizione, con l'ausilio del notaio, della versione definitiva dello Statuto e della delibera di trasformazione dell'azienda speciale nella forma giuridica individuata;
- 3) approvazione da parte del Consiglio comunale della deliberazione di trasformazione dell'Azienda in società a responsabilità limitata e del relativo Statuto;
- 4) trasmissione della deliberazione consiliare e relativi allegati alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi e all'Antitrust;
- 5) richiesta all'Anac di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house;
- 6) convocazione della prima assemblea dei Soci per l'adempimento delle formalità relative alla nuova srl;

In merito alla scelta di cui al precedente punto 1), sulla scorta delle indicazioni delineate dai consulenti, si riportano di seguito i principali aspetti caratteristici dell'assetto organizzativo della società a responsabilità limitata a partecipazione pubblica e della società a responsabilità limitata in-house:

SRL a partecipazione pubblica

Ambito di attività

Può svolgere esclusivamente una o più delle seguenti attività:

1. produzione di un servizio di interesse generale;

2. progettazione e realizzazione di un'opera pubblica;
3. realizzazione e gestione di un 'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
4. autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti;
5. servizi di committenza;

Una società pubblica non in-house anche se interamente partecipata dall'ente locale, è considerata soggetto "terzo" rispetto alla pubblica amministrazione socia.

Pertanto per l'affidamento di servizi è necessario che la stessa società partecipi (e vinca) la gara pubblica che necessariamente l'ente locale (socio) deve bandire.

Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione dovrebbe essere unipersonale (quindi amministratore unico); tuttavia il socio, nell'ambito dell'assemblea della società può decidere l'istituzione di un organo pluripersonale (consiglio di amministrazione), composto da tre a cinque membri. In tal caso la delibera della suddetta assemblea sociale deve motivare le specifiche ragioni di adeguatezza amministrativa/gestionale che sorreggono la scelta, tenendo comunque in considerazione le esigenze di contenimento dei costi. La suddetta delibera va comunicata alla Corte dei conti.

La responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo è quella civilistica e non quella per danno erariale.

La revoca degli amministratori è di competenza del socio, nell'ambito dell'assemblea (in cui siede appunto il rappresentante dell'ente pubblico) e può avvenire in ogni momento, ma se manca una giusta causa la società può essere chiamata a risarcire il danno all'amministratore. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi costituisce giusta causa di revoca egli amministratori.

SRL in-house

Ambito di attività

Tale forma è consentita per "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni".

La legge specifica che lo statuto delle società in-house deve prevedere che almeno l'80% del fatturato della società sia derivante dallo svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico socio (attività prevalente). Ciò consente quindi anche una attività produttiva ulteriore (nel limite del residuo 20%), rivolta anche a finalità diverse, ma solamente "a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale".

Si può dedurre che la società in house di un dato ente locale territoriale non possa, se non nel limite 20%, compiere attività o svolgere servizi al di fuori del territorio di competenza dell'ente socio, salvo che nella compagine sociale siano presenti più enti pubblici e si realizzi così la fattispecie del controllo analogo congiunto.

Organo di amministrazione

L'organo di amministrazione dovrebbe essere unipersonale (quindi amministratore unico); tuttavia il socio, nell'ambito dell'assemblea della società può decidere l'istituzione di un organo pluripersonale (consiglio di amministrazione), composto da tre a cinque membri.

Anche in tale caso la delibera dell'assemblea sociale deve esporre le ragioni di adeguatezza amministrativa/gestionale che sorreggono la scelta dell'organo pluripersonale.

Gli amministratori e i dipendenti della società in-house sono responsabili anche per danno erariale (giudice competente, la Corte dei conti). I primi possono comunque essere revocati in ogni momento con decisione del socio, anche senza motivo (salvo in quest'ultimo caso l'obbligo della società di risarcire il danno all'amministratore immotivatamente revocato).

Si ravvedono in capo agli amministratori di queste società non le forme di responsabilità proprie degli amministratori di ordinarie società (artt. 2392 e seguenti c.c.) ma quelle proprie dei funzionari pubblici, sulla considerazione che la società in-house non sia un vero e proprio ente con soggettività giuridica ma un mero patrimonio separato dall'ente pubblico gestito da soggetti che possono quindi ritenersi funzionari essi stessi dell'ente pubblico affidante.

Va rilevato come, il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi costituisce giusta causa di revoca degli amministratori.

Controllo analogo

La possibilità di continuare ad effettuare l'affidamento diretto dei servizi da parte dell'ente pubblico socio è data proprio perché la società, in quanto in-house, è soggetta al cosiddetto "controllo analogo". Vale a dire che il socio ha maggiori poteri – rispetto ad un socio soggetto privato di una società non pubblica – di condizionare la gestione degli amministratori attraverso la fissazione di indirizzi gestionali strategici. Le modalità con cui realizzare il controllo analogo vengono fissate nello statuto sociale e possono essere individuate diverse soluzioni.

Per entrambe le tipologie:

Oggetto sociale

La società srl può espletare, direttamente ed indirettamente tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed esso accessorie comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privati utili ai propri fini.

La società dovrà operare in via prevalente con gli enti partecipanti nel pieno rispetto delle norme prottempore vigenti in merito al limite minimo di fatturato relativo ai servizi ad essi dedicati e ad eventuali deroghe. In particolare i servizi saranno attribuiti alla società mediante appositi contratti di servizio, garantendo anche tramite tali contratti, nonché tramite eventuali patti parasociali, l'effettività del controllo analogo previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

La società potrà partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di servizi da parte di enti non soci, in regime di libera concorrenza sul mercato con altre imprese, facendo salvi i limiti previsti dalle norme prottempore vigenti.

Il Consiglio comunale, in ossequio al deliberato del 13.12.2018 n. 67, è ora chiamato a scegliere quali tra le due forme organizzative di società a responsabilità limitata sopra descritte, dovrà assumere l'azienda speciale A.M.R. nella trasformazione in società di capitali:

- la forma di società a responsabilità limitata "a partecipazione pubblica";
- oppure,
- la forma di società a responsabilità limitata "in-house".

Tutto ciò premesso e a seguito del dibattito consiliare,

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

considerato che in assenza del Dirigente titolare, il parere di regolarità tecnica sulla proposta del presente atto viene sottoscritto dal dirigente 1° sostituto, designato dal Sindaco con atto di data 9 gennaio 2019, prot. n. 3176 "Sostituzione dirigenti per brevi assenze", Giuseppe Di Giorgio;

vista la LP 3/2006 "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino";

visto il T.U.S.P. (Testo unico delle società a partecipazione pubblica), approvato con D.Lgs. 175/2016 e s.m, e la normativa provinciale afferente alle pubbliche partecipazioni societarie di cui alle leggi L.P. 1/2005 e L.P. 19/2016 e ss.mm.;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7/03/2016;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto il capo III "Disposizioni in materia contabile" nuovo "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 15.11.2011, n. 56;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 27 dicembre 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 di data 28 dicembre 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione degli esercizi 2019-2021;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio Segreteria Generale Giuseppe Di Giorgio;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;

atteso che l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera e) della L.R. 04.01.1993, n. 1 e successive modificazioni;

considerata la necessità di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione per procedere in tempi brevi all'assunzione del provvedimento di trasformazione societaria e all'approvazione del relativo statuto;

sentita la proposta del Sindaco di optare per la soluzione 2b. dello schema di deliberazione agli atti e dunque, posta in votazione dal Presidente la medesima soluzione sopraindividuata dal Sindaco;

con 23 voti favorevoli, 5 contrari (Airoldi, Filippi, Pellegrini, Simoncelli, Soini) e 2 astenuti (Bisoffi, Colla), palesemente espressi per alzata di mano dai 30 consiglieri presenti e votanti,

delibera

1. di dare seguito a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 67 di data 13.12.2018 in merito alla trasformazione della forma giuridica dell'azienda speciale municipalizzata Azienda Multiservizi Rovereto in società di capitali;
2. di scegliere, per le motivazioni esplicitate nelle premesse, la forma di società “in-house” quale assetto organizzativo della costituenda società a responsabilità limitata;
3. di rinviare a successivo provvedimento l'assunzione della trasformazione societaria e l'approvazione del relativo statuto e della perizia di valutazione del valore economico di A.M.R.;
4. di inviare la presente deliberazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A.M.R.;
5. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il consiglio comunale, per le motivazioni di cui in premessa, con 28 voti favorevoli e 2 contrari (Filippi, Vergnano) espressi per alzata di mano dai 30 consiglieri presenti e votanti, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, di cui alla L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO STIZ GIANPAOLO

IL SEGRETARIO

F.TO DI GIORGIO GIUSEPPE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **02/07/2019**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE